

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE

Stati Uniti del Venezuela.

Riproduciamo qui appresso la legge sull'immigrazione attualmente in vigore negli Stati Uniti del Venezuela. Il Capitolo II di questa legge tratta specialmente della colonizzazione. Questa materia venne poi più ampiamente regolata dalla legge Venezuelana del 1904 della quale pure diamo la traduzione.

Legge sull'immigrazione del 26 agosto 1894.

CAPITOLO I.

Dell'immigrazione.

TITOLO I.

Dell'immigrazione in generale, delle diverse categorie di immigranti e delle loro condizioni.

Art. 1. L'immigrazione degli stranieri sarà controllata e disciplinata nel paese, conformemente ai precetti e alle disposizioni contenuti nella presente legge.

Art. 2. Il Governo nazionale e i Governi degli Stati promuoveranno e faciliteranno, in conformità dell'articolo 146 della Costituzione, l'immigrazione nel territorio della Repubblica, di stranieri atti ai lavori agricoli e di allevamento del bestiame, ai vari mestieri e professioni, e al servizio domestico.

Art. 3. Non potranno contrattarsi né accettarsi come immigranti gli abitanti delle Antille, né quelli degli altri paesi che abbiano più di 60 anni, a meno che questi ultimi siano capi (genitori) di una famiglia che immigrò con essi, o sia già stabilita in paese.

Art. 4. Saranno eccettuati ugualmente tutti coloro che non avranno i requisiti di salute e di moralità richiesti.

Art. 5. I Governi dei singoli Stati, prima di dar corso alle disposizioni che prenderanno in favore dell'immigrazione, ne daranno comunicazione al Governo nazionale.

Art. 6. Si reputerà come immigrato, agli effetti della presente legge, ogni straniero il quale, abbandonando il proprio paese per stabilirsi nel Venezuela, accetti il passaggio che, dal porto d'imbarco all'estero a quello di sbarco nello Stato, venga pagato dal Governo della Repubblica.

Si reputerà, inoltre, come immigrato ogni straniero che, anche senza accettare il passaggio gratuito di cui al presente articolo, manifesti volontariamente, prima di imbarcarsi, davanti all'agente di informazioni o, in sua mancanza davanti al Console del Venezuela, la sua volontà di approfittare dei benefizi concessigli dalla presente legge e di adempiere agli obblighi che essa prescrive.

Art. 7. Gli immigranti sono divisi nelle seguenti categorie:

1^a Immigranti senza contratto, in attesa di ottenere collocamento nel paese.

2^a Immigranti contrattati per conto dei Governi degli Stati.

3^a Immigranti contrattati da privati, Società o Compagnie non imprendarie di colonizzazione.

4^a Immigranti contrattati per conto di colonie private istituite sopra terreni incolti demaniali.

5^a Immigranti contrattati per colonie di privati istituite sopra terreni pure di proprietà privata.

6^a Immigranti contrattati per colonie poste sotto l'amministrazione diretta del Governo.

Quest'ultima categoria si suddivide in :

1^a Immigranti contrattati per colonie stabilite su terreni incolti demaniali.

2^a Immigranti contrattati per colonie stabilite su terreni acquistati da privati.

Art. 8. Il Governo cercherà, ove le circostanze lo richiedano, che si stabilisca una giusta proporzione fra gli immigranti in relazione al sesso e alla nazionalità, in modo che non vi sia prevalenza numerica dell'un sesso sull'altro, o di una nazionalità su un'altra.

TITOLO II.

Della Giunta centrale di immigrazione.

Art. 9. Sarà creata una Giunta composta di sei membri, residenti nella capitale della Repubblica, due dei quali almeno dovranno appartenere alla classe agricola e due alla classe mercantile. Questa Giunta sarà nominata

e funzionerà nei modi che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 10. Essa avrà il titolo di Giunta centrale di immigrazione; e, dopo costituita, potrà stabilire Sotto-Giunte in altre località della Repubblica, scegliendone i membri fra i cittadini più onorati e competenti delle rispettive località.

TITOLO III.

Franchige, aiuti e garanzie che il Governo concede agli immigranti.

Art. 11. Allo scopo di dare incremento all'immigrazione, il Governo nazionale accorderà agli immigranti spontanei gli aiuti, le franchige e le garanzie seguenti:

1° Il pagamento del loro passaggio marittimo e terrestre dal porto di imbarco fino ad uno dei depositi principali.

Il Governo nazionale potrà anche pagare il passaggio terrestre dal luogo di residenza dell'immigrante fino al porto d'imbarco.

2° Il pagamento delle spese di sbarco, di alloggio e vitto durante i primi trenta giorni dall'arrivo.

3° L'esenzione dai diritti di importazione per i loro oggetti d'uso, utensili domestici, sementi, animali utili, macchine, ferri e strumenti della propria professione.

4° L'esenzione dal pagamento dei diritti consolari, incluso quello del visto del passaporto, di cui devono essere provvisti gli immigranti, e nel quale sarà espressa la loro qualità di immigranti.

Gli immigranti appartenenti alla categoria 6^a saranno trasportati a spese del Governo fino nella località ove si trova la colonia a cui sono destinati.

Art. 12. Il Potere esecutivo assegnerà agli immigrati maggiori di 10 anni di età, compresi nelle categorie 1^a, 2^a e 3^a e nella suddivisione 1^a della categoria 6^a, dei lotti di terre incolte dell'estensione minima di 2 ettari e massima di 6 per ogni immigrato, secondo le condizioni di fertilità, salubrità e distanza dei terreni dai centri di popolazione, e sempre che si obblighino a coltivarne almeno la terza parte, con piantagioni di alberi fruttiferi, nel termine massimo di 4 anni dal giorno in cui sono entrati in possesso dei lotti rispettivi. Ottemperando a questa condizione, il Potere esecutivo concederà la proprietà definitiva dei terreni assegnati.

Il Potere esecutivo rimane soggetto, per questi terreni, alle stesse restrizioni stabilite nel 1° alinea dell'articolo 26.

Questi terreni sono soggetti alla stessa condizione stabilita nell'art. 30, tranne per ciò che riguarda la natura delle coltivazioni.

Non verrà accordato il possesso di questi terreni agli immigrati delle categorie 2^a e 3^a se non dopo che essi avranno adempiuto ai loro contratti.

Art. 13. Per evitare spese e perdita di tempo all'interessato, il Governo nazionale dispenserà l'immigrato dalle spese che incontrerebbe qualora volesse procurarsi i requisiti indispensabili all'assicurazione del diritto, nei seguenti casi:

1° nell'assegnare o concedere in proprietà agli imprenditori di colonizzazione i terreni di cui tratta l'articolo 26;

2° nei trapassi che saranno eseguiti dagli impresari, conformemente a quanto dispone l'articolo 27;

3° nell'assegnare o concedere in proprietà agli immigrati i terreni di cui tratta l'articolo 12;

4° nell'acquisto dai privati dei terreni di cui tratta l'articolo 33, e nella vendita ai coloni degli appezzamenti di cui tratta l'articolo stesso;

5° nella vendita ai coloni, primi acquirenti, dei lotti di terra di cui all'articolo 32, e nella vendita dei secondi lotti di cui all'articolo stesso;

6° nella concessione agli immigrati del titolo di proprietà delle terre incolte demaniali a cui si riferisce l'articolo 25.

Art. 14. Gli immigrati godranno, nella Repubblica, gli stessi diritti che la legge concede agli stranieri; nazionalizzandosi, essi saranno esenti, durante tutta la vita, dall'obbligo del servizio militare, eccettuato il caso di guerra con un paese estero.

TITOLO IV.

Doveri degli immigrati.

Art. 15. Oltre i doveri comuni agli altri stranieri residenti nel Venezuela, gli immigrati saranno soggetti agli obblighi che loro derivano dai contratti, per effetto dei quali sono entrati nel paese.

Art. 16. I contratti degli immigrati saranno fatti sulle basi seguenti:

1° Il vincolo dei lavoratori o giornalieri non avrà una durata superiore ai quattro anni, e quello degli operai, impiegati, industriali, o persone di servizio una durata superiore ad un anno.

2° La mercede fissata ai lavoratori sarà pagata settimanalmente in denaro contante, esclusi i buoni ed altri effetti, e sarà espresso se deve intendersi con o senza il vitto del lavoratore.

3° Durante il primo anno, ad ogni famiglia sarà provveduto l'alloggio gratuito.

4° Ad ogni famiglia sarà concesso gratuitamente, durante i primi

quattro anni, un ettaro di terreno, alla condizione espressa di coltivarlo. All'uopo, il proprietario anticiperà l'occorrente per la costruzione di una casa di abitazione e per l'acquisto di utensili, strumenti agricoli, sementi, animali da lavoro e da allevare. Gli immigrati rimborseranno queste anticipazioni, in uguali rate settimanali e senza interesse, nel 2°, 3° e 4° anno.

5° Le famiglie contrattate si obbligheranno a lavorare sui terreni dei proprietari almeno quattro giorni per settimana all'epoca dei raccolti, e mezza settimana durante il resto dell'anno.

6° Nessun immigrato potrà andare a lavorare su terreni di altri proprietari, senza un permesso scritto del proprio.

Ogni contratto sarà compilato in triplice esemplare, uno dei quali sarà consegnato al capo della famiglia contrattata, un altro al proprietario e il terzo sarà depositato nell'archivio della Giunta Centrale di Immigrazione, la quale adotterà tutte le misure che reputerà necessarie, affinché siano esattamente osservati i patti nello stesso contratto contenuti.

TITOLO V.

Formalità da osservarsi dalle società o dai privati che desiderino trasportare immigranti, e modo del loro trasporto.

Art. 17. Le società o i privati, per trasportare immigranti nella Repubblica, dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione del Potere esecutivo. Quest'autorizzazione sarà accordata dal Ministro competente, previa dichiarazione, da parte dei richiedenti, di obbligarsi ad osservare le norme e prescrizioni della presente legge, del regolamento e delle altre disposizioni vigenti alla data in cui viene concessa l'autorizzazione.

Art. 18. Prima di concedere l'autorizzazione di cui tratta l'articolo precedente, e prima di stipulare qualsiasi contratto in materia di immigrazione o colonizzazione con privati o società, il Ministro sentirà il parere della Giunta Centrale di Immigrazione. Se questo parere non fosse favorevole, egli esigerà le garanzie necessarie a salvaguardare gli interessi del fisco e del paese, e, non ottenendole, negherà l'autorizzazione domandata.

Art. 19. I privati o le società che vogliano trasportare immigranti possono farlo per mezzo di qualsiasi bastimento e in qualsiasi classe, essendo il Governo responsabile soltanto del prezzo di passaggio previamente stabilito.

TITOLO VI.

Del modo di stipulare i contratti cogli immigranti.

Art. 20. Le Società o i privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di introdurre immigranti nella Repubblica e desiderino stipulare cogli stessi dei contratti, possono farlo sia direttamente, sia per mezzo di propri mandatari, secondo le norme comuni, ma colle restrizioni stabilite dall'articolo 22 per ciò che riguarda la durata dei contratti stessi. Questi possono pure essere stipulati per mezzo degli agenti di informazione, secondo le norme stabilite negli articoli 21 e 22.

Art. 21. Le società o i privati che vogliano stipulare i propri contratti per mezzo degli agenti di informazioni, indicheranno, all'atto della domanda, il numero, il sesso, l'età e la nazionalità degli immigranti di cui hanno bisogno, aggiungendo anche il genere del lavoro e il numero delle ore di lavoro che esigono, il salario offerto, la concessione eventuale di abitazione e di terre private per la coltivazione, nonchè ogni altra condizione voluta. In quanto sia compatibile col carattere ufficiale dei Governi degli Stati, questi devono ugualmente indicare al Governo nazionale le circostanze suddette rispetto agli immigranti da essi richiesti.

Art. 22. Le informazioni, le notizie e i dati contenuti nelle domande di cui al precedente articolo, saranno trasmessi dal Potere esecutivo ai suoi agenti di informazione all'estero e, da quando sono accettati dagli immigranti, costituiscono un contratto bilaterale fra essi e i richiedenti. Questo contratto sarà stipulato davanti al Console rispettivo e i contraenti restano obbligati ad osservarlo. La durata del contratto non potrà eccedere i quattro anni, potendo sempre essere prorogata dalle parti. Non vi potrà essere inclusa nessuna clausola contraria alla Costituzione, alle leggi della Repubblica e ai trattati internazionali.

Art. 23. I privati o le società che vogliano stipulare i contratti direttamente o per mezzo di propri mandatari, nelle domande presentate per ottenere la licenza di introdurre immigranti, dovranno indicare il numero, la nazionalità, la professione, il sesso e l'età approssimativa di quelli che intendono introdurre nella Repubblica.

TITOLO VII.

Della compra di terreni incolti demaniali (baldias).

Art. 24. Gli immigrati che comprino terre incolte demaniali nei primi due anni dal loro arrivo nel Venezuela, non saranno obbligati ad offrirne e

pagarne il prezzo se non quattro anni dopo esserne entrati in possesso. Nel frattempo non potranno vendere o cedere la loro proprietà.

Art. 25. Il titolo di proprietà verrà rilasciato solo dopo compiuto il pagamento, e semprechè il compratore provi di aver preso possesso del terreno e di averne incominciata la coltivazione.

CAPITOLO II.

Della colonizzazione.

TITOLO I.

Della coltivazione di terreni incolti demaniali (baldias), fatta da società o da privati.

Art. 26. Il Potere esecutivo assegnerà alle società o ai privati che desiderino stabilire colonie, i terreni incolti demaniali che chiederanno, purchè si obblighino a colonizzarli cogli immigranti che introdurranno per mezzo del Governo nazionale, e nel termine di quattro anni dal giorno in cui ne prendono possesso.

Il Potere esecutivo non potrà assegnare, come sopra, terreni occupati o coltivati da sudditi venezuelani che desiderino farne acquisto, nè quelli che fossero legalmente denunziati da privati, nè gli altri la cui conservazione al demanio dello Stato si creda più conveniente agli interessi nazionali.

L'assegnazione dei terreni, di cui al presente articolo, verrà fatta dal Potere esecutivo in relazione al numero degli immigrati in età da 10 anni in su, non potendo eccedere i 10 ettari, nè essere minore di due per ognuno di essi, e ciò a seconda delle condizioni di fertilità, salubrità e distanza dei terreni dai centri di popolazione.

Questi terreni verranno misurati da un agrimensore all'uopo incaricato dal Potere esecutivo.

Art. 27. Il Potere esecutivo disporrà che, nei contratti di colonizzazione di terreni incolti demaniali, gli impresari si obblighino a concedere in proprietà ai coloni, nelle proporzioni e alle condizioni di cui all'articolo 12, la metà dei terreni incolti demaniali che fossero loro concessi in conformità del disposto dell'articolo precedente.

Art. 28. Se dopo quattro anni dalla fatta concessione dei terreni, l'impresario proverà, a giudizio del Potere esecutivo, che almeno la terza parte di essi è coltivata ad alberi fruttiferi, impiegando all'uopo principalmente gli

immigranti introdotti, il Potere esecutivo concederà all'impresario il titolo di proprietà dei terreni.

L'impresario sarà, in tal caso, obbligato a cedere subito ai coloni i terreni che a questi spettano per effetto del precedente articolo 27.

Art. 29. I terreni che, al termine dei quattro anni, non fossero coltivati colle piantagioni della specie ed estensione menzionate nel precedente articolo ritorneranno al demanio della Repubblica.

TITOLO II.

Della colonizzazione di terreni propri, intrapresa da società o da privati.

Art. 30. Affinchè un'agglomerazione di immigrati su terreni di proprietà di privati sia considerata come colonia, occorre:

1° che il proprietario dei terreni abbia dichiarato la sua intenzione di fondare una colonia, e ne abbia chiesta la relativa autorizzazione al ministero competente.

All'atto della richiesta il richiedente indicherà minutamente le condizioni alle quali si propone di fondare la colonia stessa, e il numero delle persone di cui deve essere composta. Il Ministero competente sentirà il parere della Giunta Centrale di Immigrazione, che lo darà dopo aver preso conoscenza di tutti i dati ed elementi che le saranno presentati. Ove questi dati non siano giudicati sufficienti, la Giunta potrà farli ampliare o richiederne degli altri.

2° che la colonia si componga di almeno duecento immigrati introdotti espressamente a tale scopo;

3° che sui terreni della colonia esistano almeno cinquanta case di abitazione, e siano coltivati almeno duecento ettari di terreno;

4° che la maggioranza degl'immigrati che compongono la colonia vi abbia risieduto almeno quattro anni consecutivi.

Art. 31. Adempiuti gli obblighi stabiliti nel precedente articolo, ognuno degli immigrati che compongono la colonia avrà diritto, dopo compiuto il contratto col proprietario della terra, alla somma di cento *bolivares* (1), che gli sarà pagata dall'erario nazionale a titolo di compenso per i terreni incolti demaniali che non gli furono concessi. Il proprietario dei terreni della colonia avrà diritto di reclamare dal governo la somma di sessanta *bolivares* per ogni immigrato superiore ai dieci anni di età, somma che gli sarà data a titolo di compenso per gli sforzi effettuati.

(1) Un *bolivar* equivale a circa una lira italiana.

Qualora gli obblighi stabiliti nel precedente articolo non fossero osservati totalmente per colpa del proprietario, a giudizio della Giunta Centrale di Immigrazione, questi sarà obbligato ad indennizzare l'immigrato dei danni sofferti. A sua volta l'immigrato sarà tenuto a risarcire il proprietario quando la colpa fosse da addebitarsi a lui stesso.

L'indennizzo a favore dell'immigrato non potrà essere superiore a cento *bolicares*, nè quello a favore del proprietario potrà superare i sessanta *bolicares*.

TITOLO III.

Della colonizzazione di terreni comprati da privati, fatta a cura del Governo nazionale.

Art. 32. Il Governo potrà acquistare, allo scopo di stabilirvi delle colonie, soltanto i terreni di privati che siano lasciati incolti. I terreni acquistati saranno divisi, in quanto la loro configurazione lo permetta, in tante parti uguali di una estensione non superiore ai quattro ettari, e, qualora sia possibile, in forma di scacchiere. Il Governo venderà questi appezzamenti alternatamente, ossia lasciandone uno invenduto per ogni due venduti. I primi appezzamenti saranno offerti in vendita ai primi immigrati fondatori della colonia, a prezzi e modi di pagamento comodi, tenendo conto, per la fissazione dei prezzi e per il modo di pagamento, delle condizioni speciali di ogni parcella. Gli altri appezzamenti saranno venduti all'asta o per contratto, quando avranno raggiunto un valore maggiore, in modo che il loro prezzo indennizzi lo Stato delle perdite sofferte nella vendita dei primi.

Per l'alienazione di questi ultimi lotti saranno da preferirsi, a parità di condizioni, i proprietari dei primi.

Tutti i proprietari sono obbligati a concedersi reciprocamente il diritto di passaggio, però nel modo meno pregiudizievole per ognuno.

Il Governo distribuirà l'acqua equamente tra i vari appezzamenti.

Art. 33. Quando in una colonia agricola il Governo deliberi di fondare un villaggio, riserverà, nel luogo più adatto, la parte di terreno che sarà giudicata necessaria pel tracciamento della piazza, ai lati della quale saranno edificati i principali edifizii pubblici. Il rimanente del suolo destinato al villaggio sarà diviso in porzioni di cento metri per lato, separate da strade della larghezza di 12 metri, e ognuna di queste porzioni sarà divisa in lotti più o meno grandi, con fronte sulla via. Per la vendita di queste aree si seguirà lo stesso sistema indicato per la vendita degli appezzamenti agricoli, ma senza dare alcuna preferenza ai primi acquirenti.

Art. 34. Nelle colonie fondate dal Governo nazionale su terreni acqui-

stati da privati, e in quelle fondate da società o da privati su terreni di loro proprietà, conformemente a quanto stabilisce l'articolo 27, i coloni hanno il diritto di eleggere direttamente le proprie autorità di polizia.

Art. 35. In nessun caso il Governo potrà obbligare un proprietario legittimo a cedere o vendere parte dei propri terreni per lo stabilimento di colonie, né isolatamente gli edifizii e le acque di pertinenza dei detti terreni.

TITOLO IV.

Della colonizzazione di terreni incolti demaniali, fatta a cura del Governo nazionale.

Art. 36. Nel proposito di favorire la formazione di colonie su terreni incolti demaniali (*baldíos*) sotto l'amministrazione del Governo, il Potere esecutivo sceglierà porzioni di terra dell'estensione di 3000 ettari almeno, segnando in esse la parte che corrisponde ad ogni immigrante compreso nelle categorie 1^a e 3^a e nella suddivisione 1^a della categoria 6^a; a tale effetto il Governo terrà previamente delimitate e classificate le parcelle.

Appena la colonia avrà almeno 500 coloni stranieri, questi acquisteranno il diritto di procedere all'elezione dei propri impiegati di polizia, e saranno aiutati dal Governo (sempre che le condizioni del tesoro lo permettano) nella costruzione di strade che pongano la colonia in comunicazione con la strada principale o con la stazione ferroviaria più vicina. Queste strade secondarie dovranno avere la larghezza minima di sei metri e una pendenza non superiore al 60 per mille.

CAPITOLO III.

TITOLO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 37. Le disposizioni e i precetti contenuti nella presente legge dovranno essere partecipati agli immigranti, prima che lascino il loro paese di origine, dagli Agenti e Consoli del Venezuela. Di questa circostanza le predette autorità faranno cenno in un apposito registro.

Art. 38. Il Potere esecutivo emanerà un regolamento allo scopo di dare la maggiore efficacia alle disposizioni di questa legge.

Art. 39. Per dare attuazione alla presente legge verrà annualmente stanziata nel bilancio preventivo una somma che sarà destinata all'incremento e allo sviluppo dell'immigrazione e della colonizzazione nel Venezuela.

Art. 40. Sono abrogati il decreto esecutivo 7 gennaio 1893 e le leggi anteriori sulla materia.

Legge sui terreni incolti demaniali del 18 aprile 1904.

CAPITOLO I.

Art. 1. Sono terreni incolti demaniali:

a) quelli che, essendo situati entro i confini dello Stato, mancano di proprietario legittimo, ossia che non appartengono alla comunità, a corporazioni o a privati;

b) quelli che saranno rivendicati dallo Stato in conformità del diritto e delle speciali disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2. Il Potere esecutivo federale farà eseguire il catasto delle terre, e detterà, a tale effetto, le regole da seguirsi per la sua formazione, designando le Commissioni che avranno tale incarico. Il catasto sarà eseguito avuto riguardo alle divisioni territoriali della Repubblica.

Art. 3. I Presidenti e tutte le altre autorità civili dei vari Stati sono obbligati a prestare al Potere esecutivo federale quel concorso che sarà necessario per la formazione del catasto delle terre incolte demaniali, per eseguirne le disposizioni e procurargli tutte le informazioni che fossero loro richieste.

Art. 4. Entro i sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge, i capi civili dei distretti informeranno i rispettivi Presidenti degli Stati, i quali alla loro volta ne daranno comunicazione al Potere esecutivo della Confederazione, sopra i punti seguenti:

1. Se vi siano terreni incolti demaniali nel distretto.
2. In qual parte ed a quale distanza dal capoluogo del distretto essi siano situati.
3. Se si conoscano o no i limiti di questi terreni, e, nel primo caso, quali siano.
4. Se siano atti all'agricoltura o alla pastorizia o adattati per imprese minerarie, se siano irrigabili, se siano boscosi o erbosi, qual legname abbondino nei primi e quali erbe nei secondi; nel caso che siano atti alla pastorizia, si dirà che specie di armenti si possano alimentare coi loro pascoli.
5. Se siano o no coltivati o impiegati ad uso pubblico o privato.
6. Se vi sono coltivazioni, se ne dovrà specificare la natura ed indicare i proprietari.
7. Se queste terre demaniali sono state occupate da vicinanti, se su di esse sia stata costruita dagli stessi qualche casa.
8. Se in esse vi siano fiumi, stagni o paludi, se vi sia abbondanza

di acque e, pei primi, se siano permanenti e navigabili con barche a remi, a vela, o battelli a vapore.

9. Temperatura, fertilità, condizioni geologiche ed igieniche dei terreni ed altre circostanze particolari della località, nonchè ogni altra indicazione che possa contribuire a far conoscere la destinazione più conveniente da dare ai terreni stessi.

Tutte queste circostanze saranno bene determinate da coloro che avranno l'incarico di eseguire il catasto.

Il Potere esecutivo federale provvederà l'osservanza di questa disposizione.

Art. 5. I capi civili dei distretti, per la maggiore esattezza delle loro informazioni, esigeranno tutte le notizie che stimeranno convenienti dagli Uffici del registro, dai Consigli e dalle Giunte municipali, dalle Autorità subalterne e dagli abitanti più intelligenti di ciascuna località. Queste notizie saranno date per iscritto e saranno unite all'incartamento delle informazioni, che dovrà trasmettersi ai Presidenti degli Stati.

Art. 6. Se i capi civili dei distretti avessero qualche dubbio circa alla proprietà del terreno, lo faranno constatare nella relativa pratica, esponendo i motivi giustificanti tale dubbio.

Art. 7. I Presidenti degli Stati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, rimetteranno al Ministero del *Fomento* una copia legalizzata delle informazioni che avranno loro trasmesse i capi civili dei distretti, conservando gli originali negli archivi; e uniranno alla copia le osservazioni che stimassero opportuno di fare a schiarimento dei punti dubbiosi, o ad illustrazione degl'intenti del Governo nazionale.

Art. 8. Appena pervenute al Ministero del *Fomento* le informazioni, il Governo nazionale dichiarerà demaniali quelle terre che risulteranno esserlo senza alcun dubbio in conformità della presente legge; e per la verificaione di quelle su cui cadesse qualche dubbio, promuoverà la decisione dei tribunali competenti.

Art. 9. Il Potere esecutivo prenderà tutte le misure che ritenga necessarie per la verifica delle terre demaniali della Repubblica che si trovino in possesso illegittimo di terze persone e le rivendicherà conforme al diritto. A tale effetto è in sua facoltà di designare le persone incaricate di definire lo stato della vertenza. Questi incaricati procederanno in conformità delle istruzioni ministeriali. Prima di disporre che venga pronunciato il giudizio di rivendicazione, il funzionario incaricato tenterà una transazione sulla base di eque condizioni.

Art. 10. I denunziatori di terreni demaniali o incolti, che poi il Potere esecutivo rivendicasse a favore della Nazione in virtù di sentenza o di tran-

sazione, avranno diritto ad un titolo di proprietà per la quinta parte del terreno così ottenuto.

Art. 11. Le terre dichiarate demaniali in virtù di rivendicazione promossa dal Potere esecutivo federale, saranno incorporate al dominio e alla proprietà dello Stato nella cui giurisdizione si trovano, e cadranno di conseguenza sotto le disposizioni della presente legge.

CAPITOLO II.

Amministrazione e cessione delle terre incolte demaniali.

Art. 12. L'amministrazione delle terre vacanti, di proprietà degli Stati, conformemente alle disposizioni costituzionali vigenti, sta a carico del Potere Esecutivo Federale, determinandosi quelle che appartengono a ognuno degli Stati a seconda dei limiti che fissa o sarà per fissare la legge sulla divisione territoriale della Repubblica.

Art. 13. I terreni incolti demaniali possono affittarsi, venderli o cederli gratuitamente in conformità delle prescrizioni della presente legge.

Art. 14. Il Potere esecutivo federale, nella sua qualità di amministratore dei terreni demaniali, ha facoltà di destinarli in modo razionale ed equo:

1° allo stabilimento di colonie agricole o minerarie, secondo le esigenze dello sviluppo della ricchezza territoriale;

2° alla protezione che sia necessaria per lo stabilimento e incivilimento degli indigeni;

3° all'immigrazione. A tale effetto potranno concedersi agli immigrati terreni incolti, in conformità della legge relativa;

4° alla costruzione e allo sviluppo di ferrovie, cedendo i terreni indispensabili al loro stabilimento e alla loro conservazione. Queste concessioni non potranno eccedere i cento metri di fondo per ogni mille lineari, cioè venticinque metri per ogni lato della linea, alternati con venticinque metri di terreno la cui proprietà rimarrà al Governo nazionale;

5° all'incremento delle industrie agricole, pastorizie e minerarie e alla protezione di tutte le imprese private di riconosciuta utilità che vengano a stabilirsi per l'esercizio delle dette industrie. A tale effetto il Potere esecutivo federale può emettere titolo di affitto, vendita o cessione gratuita a favore della persona o delle persone che ne facciano richiesta, sempreché si sottomettano alle prescrizioni della presente legge.

Art. 15. Nelle aggiudicazioni di terreni incolti che, in conformità del precedente articolo, pronunziasse il Potere esecutivo federale, si osserveranno le regole seguenti:

1° i terreni per l'esercizio di miniere saranno aggiudicati secondo le norme del codice delle miniere;

2° pei terreni incolti da cedersi a imprese ferroviarie o ad altre imprese di interesse nazionale, basterà che nei rispettivi contratti se ne indichi l'estensione;

3° il beneficio accordato agli indigeni e agli immigrati sarà regolato dal Potere esecutivo federale in conformità dei paragrafi 2° e 3° dell'articolo 14 della presente legge.

Nelle aggiudicazioni o negli affitti a favore di privati, stipulati in conformità del paragrafo 5° del precedente articolo 14, si osserveranno le prescrizioni stabilite nella presente legge.

CAPITOLO III.

Dell'affitto dei terreni incolti demaniali.

Art. 16. Per ottenere l'affitto di terreni incolti, il richiedente ne farà domanda al Presidente dello Stato in cui questi sono situati, specificandone chiaramente ed esattamente l'ubicazione, i limiti, la destinazione che si prefigge di dare agli stessi, se cioè se ne servirà per l'agricoltura o per la pastorizia, se vi sono, o no, occupanti; dichiarando, inoltre, di accettare le seguenti condizioni:

1° coltivare, nei primi tre anni, a partire dalla concessione di affitto, almeno la terza parte dei terreni così ottenuti, sotto pena della revoca della concessione (a danno del richiedente) per quella parte dei terreni non ancora messi a coltura nella detta proporzione;

2° stabilirsi nei terreni avuti in affitto, occupandoli al più tardi un anno dopo la data della concessione (se il terreno è destinato all'agricoltura o alla pastorizia), sotto pena di revoca della concessione; e

3° pagare a contanti le spese di misurazione e quelle causate dalla formazione dell'incartamento.

Art. 17. I Segretari dei Presidenti degli Stati prenderanno nota (in calce alla domanda) del giorno ed ora della presentazione di questa, e il Presidente dello Stato delibererà in proposito entro il 3° giorno, decretando: la misura delle terre di cui si richiede l'affitto, la pubblicazione del memoriale presentato in un periodico dello Stato, o in mancanza, in un periodico di uno Stato vicino; l'affissione di tre manifesti nei luoghi più frequentati della parrocchia nella cui giurisdizione si trovano le terre da affittarsi; la partecipazione al Consiglio municipale del distretto in cui le stesse terre si trovano, affinché

questo informi se appartengano, o no, a qualche comunità, e la notificazione agli occupanti, se vi sono.

Art. 18. L'agrimensore nominato per la misurazione delle terre chieste in affitto presterà giuramento di compiere scrupolosamente i suoi doveri, e procederà alla rilevazione del piano topografico dei terreni, facendo constare non solo la situazione, l'estensione e i limiti dell'appezzamento, ma anche la sua conformazione, il clima, l'altitudine, la qualità, se sia o no irrigabile, le sue condizioni geologiche ed igieniche e tutte quelle circostanze che valgano a rendere più completo il giudizio sul valore e sull'attitudine speciale dei terreni.

Nella misurazione si userà la lega venezuelana, ritenuto che questa equivale a cinque chilometri quadrati, ovvero a 2500 ettari.

Art. 19. I manifesti, di cui all'articolo 17, saranno inviati al capo civile della parrocchia per essere affissi, uno nel suo ufficio e gli altri due in luogo pubblico, ed egli li restituirà dopo 20 giorni, muniti della dichiarazione della avvenuta pubblicazione durante i 20 giorni precedenti.

Art. 20. Alla domanda dovranno pure unirsi: le informazioni che darà il Consiglio municipale nei 10 giorni seguenti, un esemplare del periodico in cui fu pubblicata la domanda di affitto, nonché il manifesto restituito dal capo civile della parrocchia.

Art. 21. Se si verificassero opposizioni circa il dominio e la proprietà delle terre chieste in affitto, l'opponente presenterà al Presidente dello Stato il titolo su cui fonda i suoi diritti, e se il detto funzionario non riconoscesse la validità di questo titolo, ne farà analoga dichiarazione, disponendo che la domanda di affitto segua il suo corso regolare. In caso contrario, si sospenderà di dar corso alla domanda, in attesa della definizione della vertenza davanti ai Tribunali di giustizia. L'interessato dovrà produrre copia autentica della sentenza, perchè questa abbia effetto.

Se l'opposizione vertesse unicamente sopra i limiti, si praticherà la delimitazione del terreno in conformità del Codice di procedura civile, e la risoluzione finale sui detti limiti avrà il suo effetto. All'uopo l'interessato presenterà copia della sentenza che li determina.

Art. 22. La classificazione dei terreni in terreno per l'agricoltura o per la pastorizia, verrà effettuata da due periti nominati uno dal Presidente dello Stato e l'altro dall'interessato. In caso di discordia, i due periti nomineranno un terzo. I periti presteranno giuramento.

Art. 23. Non si potranno chiedere più di 100 ettari di terre demaniali per l'agricoltura, e di una lega quadrata per la pastorizia; però il Potere esecutivo federale, in vista dell'oggetto a cui verranno destinati e di ogni altra circostanza che, a suo parere, fosse da accogliersi, potrà concedere una estensione di terreni maggiore di quella fissata nel presente articolo.

Art. 24. Il Presidente dello Stato, vista la domanda, delibererà circa la convenienza dell'affitto proposto, e trasmetterà la pratica al Ministro del *Fomento*, il quale, ove non abbia obiezioni o osservazioni da fare, emanerà la sua decisione, dopo di che il Presidente dello Stato avrà facoltà di stipulare il contratto d'affitto.

Questo contratto sarà fatto in doppio originale.

Se il proponente non si presenti, entro i 30 giorni dalla notizia, per la stipulazione del contratto, la sua domanda di affitto rimarrà senz'altro nulla e insussistente.

Il Presidente dello Stato rinvierà la pratica al Ministro del *Fomento*, insieme con un esemplare del contratto stipulato.

Art. 25. Il prezzo dell'affitto sarà pagato ad annualità anticipate, a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno e qualunque sia la data del contratto relativo, nella misura seguente: 4 *bolivares* per ogni ettaro di terreno da lavoro e 120 *bolivares* per ogni lega quadrata di terreno atto solo all'allevamento del bestiame. Il pagamento avrà luogo nelle forme da determinarsi dal regolamento.

Il contratto avrà la durata di 5 anni, dopo i quali il conduttore può optare per la sua rinnovazione o per l'acquisto dei terreni. Se il conduttore non avrà manifestato la sua volontà in proposito durante l'ultimo trimestre dell'affitto, questo si considererà prolungato per un altro quinquennio.

Art. 26. All'affitto dei terreni incolti sono applicabili le disposizioni contenute nella sezione 2ª, § 3, del Codice civile, in quanto non siano in opposizione a quelle speciali contenute nella presente legge.

Art. 27. Saranno preferiti, per ottenere in affitto terre demaniali:

1° coloro i quali, alla pubblicazione della presente legge, avessero fondato sulle stesse, con o senza titolo legittimo, uno stabilimento d'agricoltura o di pastorizia, o abbiano sostenuto spese di misurazione per avere in precedenza denunciata la loro qualità di terre incolte, sempre osservando tutte le prescrizioni della presente legge;

2° coloro che, senza averne il possesso, si fossero presentati reclamando e proponendosi pei primi.

CAPITOLO IV

Della vendita dei terreni incolti.

Art. 28. All'infuori dei casi speciali contemplati nella presente legge, la proprietà di terreni incolti potrà solo aversi in seguito ad acquisto. Spetta al Potere esecutivo federale di concedere, per mezzo del Ministero di agricol-

tura, i rispettivi titoli di aggiudicazione, previe le formalità stabilite nella presente legge.

Il richiedente dovrà anzitutto provare di essere l'affittuario delle terre di cui chiede l'acquisto, e di avere inoltre adempiuto alle condizioni stabilite nel capitolo III di questa legge.

Art. 29. Per ottenere la proprietà di terreni incolti, il richiedente dovrà inviare domanda al Ministero del *Fomento*, accompagnandola colle prove volute dal precedente articolo, e dichiarando di accettare le seguenti condizioni essenziali:

1° che la Nazione non rimanga soggetta a rispondere civilmente, in caso di evizione, nè obbligata a mettere in possesso il compratore nei confini determinati;

2° che si obblighi a pagare nella Tesoreria nazionale, previo ordine del Ministro del *Fomento*, il prezzo d'acquisto.

Art. 30. Appena ricevuta la domanda, il Ministro del *Fomento* ordinerà che venga unita alla pratica dell'affittanza relativa, e accorderà la perizia per la valutazione dei terreni richiesti, per mezzo del Presidente dello Stato in cui i terreni stessi si trovano.

Art. 31. I periti saranno nominati in conformità del capitolo III. Essi dovranno tener conto, nella stima, se i terreni siano adatti all'agricoltura, o alla pastorizia, o se ne sia possibile o no l'irrigazione; indicandone, inoltre, la situazione e tutte quelle circostanze atte a meglio determinarne il prezzo reale.

Art. 32. L'ettaro di terreni da lavoro sarà valutato da quaranta a ottanta *bolivares*, e la lega quadrata di terreni atti alla pastorizia da due mila a quattro mila *bolivares*.

Art. 33. Effettuata la stima, il Presidente dello Stato rimetterà la pratica al Ministro del *Fomento*, il quale dovrà esaminarla, e, se non avrà delle modificazioni da proporre, decreterà l'emissione del titolo, previo il pagamento del prezzo d'acquisto, da eseguirsi in conformità dell'articolo 29.

Art. 34. Effettuato il pagamento del prezzo di acquisto alla Tesoreria nazionale, in conformità dell'ordine che darà a tale effetto il Ministro del *Fomento*, questi concederà il titolo di proprietà nella forma seguente:

« Essendo state osservate le formalità prescritte dalla vigente legge sulle
« terre demaniali e incolte, il Governo Nazionale ha dichiarato in data
« l'aggiudicazione a favore del cittadino di n. . . . ettari, o di
« n. . . . leghe quadrate (a seconda che i terreni sono da lavoro o per l'allevamento del bestiame) di terreni situati nel distretto dello
« Stato, i cui limiti sono: L'aggiudicazione venne fatta
« al prezzo di *bolivares*, versati dall'acquirente alla Tesoreria na-

« zionale ; ed avendo il Governo nazionale disposto che si conceda il titolo
 « di proprietà dei detti terreni, il Ministro del *Fomento*, qui sottoscritto, di-
 « chiara a nome degli Stati Uniti del Venezuela che, in virtù della vendita
 « effettuata, il dominio e la proprietà della detta terra sono trasferiti in fa-
 « vore del compratore sig. , dei suoi eredi e aventi causa, con le
 « dichiarazioni contenute nell'articolo 29 di questa legge, la quale, nella let-
 « tera e nello spirito, autorizza la presente aggiudicazione e i cui termini
 « devono considerarsi come espressamente inclusi in questo contratto, di cui
 « formano parte integrante ».

Il titolo di proprietà, perchè abbia tutti gli effetti legali, dovrà essere registrato, a cura dell'interessato, presso il competente ufficio del registro.

CAPITOLO V.

Dell'aggiudicazione gratuita dei terreni incolti.

Art. 35. Colui che tenga occupati dei terreni incolti demaniali ed abbia coltivato almeno due ettari di detti terreni e costruito la sua abitazione, ha il diritto di ottenere la proprietà di cinque ettari di terreno e il titolo relativo.

Art. 36. Per ottenere il beneficio che accorda l'articolo precedente, l'occupante si rivolgerà al Presidente dello Stato nella cui giurisdizione si trovano le terre occupate, fornendo la prova che egli si trova nel caso previsto dal detto articolo. Il funzionario predetto istruirà la pratica conformemente al disposto del capitolo 3° della presente legge.

La prova di cui si parla nel precedente articolo, dovrà essere basata su documento pubblico o su testimonianza di almeno tre testimoni, che faranno la loro dichiarazione davanti al giudice di prima istanza in materia civile della giurisdizione rispettiva.

Art. 37. Non si possono fare concessioni di terreni confinanti tra loro: fra una concessione e l'altra deve esservi per lo meno uno spazio di 20 ettari.

Art. 38. L'agrimensore incaricato delle misurazioni non potrà pretendere, in caso di aggiudicazione gratuita, più di otto *boltoares* per ogni ettaro, oltre le spese di trasferta e di mantenimento.

Art. 39. Completata l'istruzione della pratica, conformemente al capitolo III della presente legge, il Presidente dello Stato la rimetterà al Ministro del *Fomento*, il quale, ove non abbia osservazioni da fare, ordinerà al detto funzionario di concedere il titolo di aggiudicazione gratuita.

Art. 40. Agli effetti della registrazione, il valore dell'aggiudicazione viene considerato di 400 *boltoares*.

Art. 41. Le terre, la cui proprietà si acquisti per effetto delle disposizioni

contenute nel presente capitolo, sono libere da qualsiasi esecuzione e, conseguentemente da sequestro e vendita all'incanto, per tutto il tempo che rimarranno proprietà dell'acquirente. Questa circostanza deve essere espressa nell'atto di aggiudicazione.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 42. Nella vendita o aggiudicazione di terreni demaniali situati sulle rive del mare o di laghi e fiumi navigabili, ogni appezzamento dovrà avere un'estensione dieci volte più grande verso l'interno di quella da misurarsi verso la riva.

Art. 43. Non potranno farsi concessioni di sorta ad una distanza minore di cinque chilometri per lato dal margine delle saline; nè minore di cinquecento metri dalla spiaggia del mare, di duecento dalle rive dei laghi e dei fiumi navigabili di 1^a e 2^a categoria, e di venticinque metri dalla sponda dei fiumi navigabili di categoria inferiore.

Art. 44. La proprietà delle terre vacanti acquistate prima della pubblicazione della presente legge rimarrà ferma e ratificata, e non potrà essere oggetto di reclami da parte degli Stati o della Nazione.

Art. 45. Ai denunziatori di terre vacanti, le cui pratiche fossero pendenti, alla pubblicazione della presente legge, presso il Ministero del *Fomento*, sarà concesso il termine di sei mesi perchè possano compierle, ottenendo il titolo che loro spetta.

Art. 46. Agli occupanti di terreni, pei quali vi sia proposta di affitto, si concederà un termine di novanta giorni, dopo la notificazione, perchè dichiarino se intendono o no di valersi della preferenza di cui all'articolo 27 della legge. Trascorso questo termine senza che abbiano fatto alcuna dichiarazione o presentato domanda alcuna, la pratica seguirà il suo corso secondo la legge.

Art. 47. Dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di terreni incolti demaniali, il titolo relativo rimane nullo e di nessun valore.

Art. 48. I contratti d'affitto si stenderanno su carta da bollo corrispondente all'ammontare della rendita; quelli di vendita su carta di seconda classe, annullandosi venti *bollicares* di marche da bollo; quelli di aggiudicazione gratuita su carta di infima classe, annullandosi tante marche come nel caso di vendita.

Art. 49. Le vendite o gli affitti di terreni vacanti, per i quali non vengano osservate le disposizioni della presente legge e del regolamento da ap-

provarsi dal Potere esecutivo, potranno essere dichiarati nulli, rimanendo a beneficio dello Stato le migliorie e le somme pagate.

Art. 50. Tutti gli atti di rivendicazione di terre demaniali incolte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e comunicati ai principali uffici del registro della giurisdizione in cui sono situate le terre stesse, e ciò per le opportune annotazioni nei protocolli.

Art. 51. Le attribuzioni che questa legge conferisce ai Presidenti degli Stati spettano nel distretto federale e nei territori ai Governatori rispettivi.

Art. 52. Il Potere esecutivo federale è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 53. È abrogato il decreto esecutivo 20 luglio 1900 sui terreni demaniali.

Lourenço Marques (Colonia portoghese dell'Africa Orientale).

Indichiamo qui appresso le disposizioni vigenti nel distretto di Lourenço Marques per regolare l'entrata e l'uscita per via di mare dei passeggeri. Dette disposizioni, contenute nel decreto n. 383 del Governo generale della colonia di Mozambico, in data 17 giugno 1902, hanno carattere transitorio e furono stabilite in vista della possibilità che si riversassero in Lourenço Marques molti di quegli stranieri che, diretti alle colonie dell'Africa del Sud, non avessero potuto entrarvi a causa delle misure restrittive in esse vigenti.

Decreto del Governatore della Colonia di Mozambico, in data 17 giugno 1902, n. 383, che regola l'entrata e l'uscita dei passeggeri, per via di mare dal distretto di Lourenço Marques.

Art. 1. — I viaggiatori provenienti dall'estero che intendessero sbarcare in Lourenço Marques, debbono ottenere un permesso di sbarco che si concede dopo osservate le seguenti formalità:

a) Deposito di una somma non inferiore a reis 120,000 o a 20 lire sterline;

b) Obbligo, contratto per iscritto, di presentarsi giornalmente nei primi otto giorni da quello dello sbarco, al Consiglio di amministrazione sotto pena dell'espulsione, senza diritto a reclamo, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati;

c) Obbligo di partire da Lourenço Marques col primo piroscalo, qualora, entro i primi otto giorni dall'arrivo, non provino di aver trovato occupazione, o di disporre di mezzi sufficienti pel loro sostentamento, o che non sia loro impedita, per qualsiasi motivo, l'entrata in una delle colonie straniere dove intendono recarsi.

Il deposito di cui al presente articolo dovrà essere effettuato nelle mani del capitano di porto, o dell'autorità di polizia dallo stesso delegata, che lo trasmetterà all'amministratore del Municipio.

Gli obblighi sopra esposti risulteranno da dichiarazioni scritte, e di esse si dovrà far menzione a tergo della ricevuta del deposito.

Art. 2. — Gli obblighi di cui all'articolo 1 cesseranno e sarà restituito il deposito, non appena l'immigrante avrà provato all'amministrazione municipale, sia per mezzo del proprio console, sia in qualunque altro modo, di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera c dell'articolo precedente.

Art. 3. — Le spese di viaggio dell'individuo che dovesse ripartire per non aver potuto produrre le prove di cui alla lettera c dell'articolo 1, saranno pagate col deposito dallo stesso effettuato. Qualora, dopo pagate queste spese, risultasse un avanzo, questo sarà restituito al depositante.

Art. 4. — Il delegato della capitaneria di porto, incaricato del servizio fiscale e di polizia a bordo delle navi, farà, alle navi in arrivo, assieme alla visita doganale, anche quella di polizia, e, compiute le formalità sanitarie, si farà consegnare dal capitano della nave una nota dei passeggeri trasportati a Lourenço Marques e una dichiarazione che nessun altro passeggero sbarca in questo porto.

La stessa autorità informerà i passeggeri compresi nella suddetta lista delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente ordinanza, e, se qualcuno di essi non vi si attenesse, ne proibirà lo sbarco.

La capitaneria del porto farà verificare, in occasione della partenza di ogni nave, se, oltre le persone che ottennero regolare permesso di entrata, altre ne siano sbarcate clandestinamente e, quando ciò sia avvenuto, ne darà immediatamente notizia all'amministrazione municipale.

La stessa autorità, quando abbia fondato motivo di ritenere che le dichiarazioni del capitano siano false, ordinerà a bordo della nave le ricerche e verifiche del caso, redigendo, in caso di accertata contravvenzione o frode, processo verbale, da rimettersi alla segreteria di Governo del distretto per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 5. — La dogana non potrà rilasciare i bagagli dei passeggeri in arrivo, se non dietro presentazione della ricevuta del deposito di cui al precedente articolo 1, o della licenza speciale rilasciata a coloro che non saranno ritenuti soggetti alle disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 6. — Le persone residenti nella città di Lourenço Marques, che diano alloggio nella propria casa a individui provenienti dall'estero, dovranno darne notizia all'amministrazione municipale entro 24 ore, sotto pena di una multa di 20,000 reis e della detenzione fino a 30 giorni, in caso di mancata denuncia.

Art. 7. — L'amministrazione municipale di Lourenço Marques provvederà all'espulsione di quegli individui che fossero sbarcati in contravvenzione alla presente ordinanza, qualora essi non vi si sottomettano prontamente.

Art. 8. — Non sono considerati viaggiatori sbarcati, agli effetti dell'articolo 1, i passeggeri delle navi ancorate nel porto e che debbono continuare il viaggio con le stesse navi.

Art. 9. — La libera uscita dal distretto per l'estero può essere impedita ad un viaggiatore quando la capitaneria del porto abbia ragione di credere, in base a documento autentico o a richiesta, che egli sia:

- a) Evaso dal carcere, disertore o renitente di leva;
- b) Sottoposto a processo o indiziato per qualche delitto;
- c) Implicato in uno dei delitti indicati nell'articolo 1023 della riforma giudiziaria;

d) Quando esista domanda, avanzata dal governo della nazione a cui appartiene il viaggiatore, per il suo arresto in conformità delle convenzioni vigenti.

In tal caso il viaggiatore sarà trattenuto in istato di arresto in attesa delle disposizioni dell'autorità competente, e ne sarà dato avviso al Governo generale.

Art. 10. — Coloro che contravvenissero alle disposizioni contenute nella presente ordinanza o contribuissero a render possibile la inosservanza delle stesse, saranno denunciati al potere giudiziario e sarà proceduto contro di essi a termini di legge.

Art. 11. — Sono esenti dalla osservanza di queste disposizioni: i militari in servizio attivo od in congedo, i funzionari pubblici che venissero a prender possesso dei loro uffici o che transitassero per il disimpegno di una missione loro affidata, o fossero in licenza, le persone del corpo diplomatico e consolare e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che per la loro posizione sociale siano giudicati dalla polizia tali da non costituire per la Provincia un elemento perturbatore o imbarazzante.